



ghio 1953 per invalidità* e che ai fini dell'eventuale riassunzione in servizio, ai sensi dell'art. 14 del c.c.f. 1941, le sue condizioni di salute non possono essere valutate sulla base delle informazioni assunte circa l'attività professionale da lui svolta, sibbene attraverso un accertamento sanitario, in rapporto al quale potrebbe essere decisa la cessazione della rendita d'invalidità e la conseguente riassunzione in servizio.

L'assunto del prof. Giandaca, ai fini dello esame della questione sotto il profilo giuridico, è stato prospettato al Servizio Legale, il quale ha osservato che il richiamo in servizio del dipendente in rendita d'invalidità può essere basato, come nel caso in esame, su prove indirette di idoneità al lavoro e senza che, da parte del dipendente stesso, possa essere preteso l'accertamento sanitario come condizione legittimante l'esercizio della facoltà del richiamo in servizio.

Per quanto sopra, si ritiene che il rifiuto del prof. Giandaca di riprendere servizio debba considerarsi risolutivo di ogni rapporto tra il medesimo e l'Istituto e che consequen-